



TRIBUNALE DI CATANIA

Sesta Sezione civile

N. 761/2018 Ruolo Esecuzioni

ORDINANZA RIGETTO RECLAMO AVVERSO GLI ATTI DEL DELEGATO

Il Giudice dell'esecuzione Francesco Lentano
nel procedimento di espropriazione forzata promosso da [REDACTED] e per
essa [REDACTED] nei
confronti di [REDACTED];

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/11/2021 in ordine al reclamo
avverso gli atti del delegato presentato da [REDACTED] in data 6/8/2021,
precisato che lo scioglimento tardivo è dovuto al carico di lavoro del magistrato
ed alla particolare complessità della questione giuridica, sulla quale non si
rinvengono precedenti giurisprudenziali di legittimità, osserva quanto segue.

In occasione del terzo tentativo di vendita telematica sincrona mista, svolto il
28/7/2021, il professionista delegato avv. Francesco Patanè dichiarava
inammissibile l'offerta presentata telematicamente dall'avv. [REDACTED],
recante come offerente l'indicazione della [REDACTED]

Queste le motivazioni della inammissibilità, come riportate nel verbale del
delegato:

«L'offerta è stata presentata dall'avv. [REDACTED] tramite sottoscrizione
digitale e trasmissione della busta con il proprio indirizzo pec.

Sebbene l'avv. [REDACTED] abbia sottoscritto e trasmesso l'offerta, offerente risulta
essere la [REDACTED] nella persona del sig. [REDACTED] ... Questo
professionista ritiene pertanto che l'offerta non sia valida poiché colui che ha
sottoscritto l'offerta non coincide con il soggetto offerente ...

Ritiene ... questo professionista che la presentazione di un'offerta da parte di un
soggetto ([REDACTED] in persona del legale rappresentante sig. [REDACTED])
ma con sottoscrizione di un terzo, debba considerarsi compiuta in violazione
dell'art. 571 c.p.c., dell'ordinanza di delega e dell'avviso di vendita nella parte in
cui, richiamando il dettato codicistico, dispongono che le offerte devono essere
formulate "personalmente ovvero a mezzo di avvocato, ma solo per persona da
nominare, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c." ...

Si provvede quindi a dichiarare non venduto il bene».

È stato proposto reclamo dalla [REDACTED], con il patrocinio proprio

dell'avv. [REDACTED], contro l'esclusione dell'offerta.

Questi gli argomenti del reclamante:

«La normativa concernente le vendite telematiche ha introdotto una figura nuova, ovvero quella del "Presentatore dell'offerta telematica"... La figura del presentatore è essenzialmente finalizzata a facilitare l'accesso del cittadino ai nuovi strumenti di asta telematica ...

il presentatore dell'offerta telematica:

- 1) non deve necessariamente rivestire alcuna qualità professionale (nemmeno quella di avvocato);
 - 2) è abilitato a presentare l'offerta per conto di un soggetto diverso (l'offerente);
 - 3) può partecipare alla gara dato che le credenziali sono inviate all'indirizzo PEC del presentatore stesso
 - 4) non c'è alcun controllo sulla persona che da remoto partecipa alle operazioni.
- A ciò si aggiunga che nessuna norma richiede una "procura notarile" dell'offerente singolo, né, come detto, la qualità professionale di avvocato».

Punto di partenza, per ricostruire la normativa che regola l'intricata materia, è il decreto del Ministero della giustizia n. 32/2015, contenente le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite telematiche, ai sensi dell'articolo 161-ter att. c.p.c.

L'art. 12 disciplina il contenuto dell'offerta e precisa, al comma 4, che essa «è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica», quest'ultima essendo, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), una casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona che intende formulare l'offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell'articolo 13.

Quest'ultimo a sua volta prevede che l'offerta e i documenti allegati sono inviati al Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata in questione, e che ciascun messaggio contiene l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica, di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente.

Si comprende, insomma, che in via ordinaria l'offerta non deve provenire dal normale indirizzo di p.e.c. che ciascun cittadino può avere (e che talune categorie sono obbligate ad avere); ma deve ordinariamente provenire da un apposito indirizzo, creato proprio al fine di formulare offerte, ed avente una identificazione "forte", tale per cui il richiedente è stato con certezza identificato. Grazie a questa identificazione "forte" si spiega la norma del comma 4 dell'art. 12, secondo cui, quando l'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica, la trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta.

In questo caso, quindi, non vi è necessità che vi sia firma elettronica dell'offerente, perché l'identificazione di questi, e la sua volontà di formulare l'offerta, si ricava dalla identificazione avvenuta mediante l'apertura della casella p.e.c. "apposita".

Il comma 5 dello stesso articolo prevede invece una ipotesi in cui l'offerta viene inviata da una p.e.c. "ordinaria", cioè priva dei requisiti previsti dalla «casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica». In questa ipotesi l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale e vi deve essere procura rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta.

Il decreto ministeriale in questione non contempla la figura del presentatore; questa invece è prevista dalle specifiche tecniche che, ai sensi dell'art. 26 del d.m., sono state adottate dalla DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

Nelle specifiche in questione si rinviene la definizione del presentatore come «Soggetto che compila ed eventualmente firma l'offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente».

Si spiega a pag. 9: «Il presentatore invia pertanto l'offerta criptata alla PEC del Ministero utilizzando la "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", rilasciata dal gestore della PEC. In alternativa l'offerta criptata può essere trasmessa anche mediante casella di posta certificata priva dei requisiti di cui sopra, laddove l'offerta sia firmata digitalmente prima di essere criptata».

Dall'insieme dei due corpi normativi sembra ricavarsi l'affermazione secondo cui la trasmissione dell'offerta da parte di un presentatore, se avviene con la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica, non necessita di firma da parte dell'offerente. Se, in alternativa, il presentatore utilizza la "normale" p.e.c., l'offerta deve essere firmata digitalmente.

Nel caso di specie, l'offerta viene presentata dall'avv. [REDACTED] mediante p.e.c. ordinaria ([REDACTED]) e ad essa non è allegata alcuna firma digitale dell'offerente [REDACTED]

Sono stati, in verità, allegati vari documenti (atto costitutivo e statuto della società, certificato camerale, documento di identità del legale rappresentante, documento di identità del presentatore, bonifico relativo alla cauzione), ma nessuna firma digitale della società, né altro atto, come una procura in atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Conseguentemente, non risultano rispettate le regole tecniche che consentono ad un soggetto, quale presentatore, di inoltrare l'offerta per conto di altro e diverso soggetto giuridico.

Il reclamo, pertanto, va rigettato, poiché l'esclusione dell'offerta si giustifica alla luce della normativa tecnica sopra esaminata.

Poiché, prima di disporre lo svolgimento di un nuovo tentativo di vendita, appare

opportuno verificare il consolidarsi degli effetti del presente provvedimento (a sua volta suscettibile di reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., tenuto anche conto della novità della questione), si fissa una udienza di verifica nella quale si provvederà, eventualmente, a disporre nuovo tentativo di vendita, e si valuterà se ribassare il prezzo (come se la vendita del 28/7/2021 fosse andata deserta) o mantenere lo stesso (come suggerito dallo stesso delegato alla luce dell'interesse comunque manifestato sia dalla [REDACTED] sia da altro soggetto la cui offerta fu pure dichiarata inammissibile per altre ragioni).

P.Q.M.

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) fissa, per verificare il consolidamento degli effetti della presente ordinanza, e disporre le modalità di svolgimento di un nuovo tentativo di vendita, l'udienza del 6/4/2022 h. 10,30 **(orario fissato al fine di evitare assembramenti in udienza e pertanto da considerare vincolante).**

Si comunichi alle parti costituite ed al professionista delegato – custode, a cura della Cancelleria.

Catania, 27/1/2022

IL G.E.

